

CONTRATTO APPLICATIVO

RELATIVO ALLA CONVENZIONE IN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE E VERIFICHE

PROGETTI

LOTTO N. 13

INTERVENTO: SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO, ARTICOLATO NEI TRE LIVELLI PREVISTI DALLA NORMA, DELL'INIZIATIVA IDENTIFICATA CON ID 3357178: "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA ED AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI DALMINE (BG) VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 7, NELL'AMBITO DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" DI CUI ALLA D.G.R.XI/5355 DEL 11/10/2021.

CIG 86580110B4

TRA

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO, con sede legale in VIA MAZZINI 32/A, 24128 BERGAMO e domiciliata ai fini del presente atto in BERGAMO, Via MAZZINI n. 32/A, CAP 24128, C.F. e P. IVA 00225430164, PEC direzione@pec.alerbg.it, nella persona della Dott.ssa DIOMIRA CATERINA IDA CRETTI, nata il OMISSIS a OMISSIS, in qualità di DIRETTORE GENERALE dell'Ente (di seguito anche solo "**ALER**")

E

ICMQ S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. De Castilla n. 10, capitale sociale € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 13218350158, P. IVA 13218350158, PEC icmq.isp@pec.icmq.it, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via G. De Castillia 10, nella persona del legale rappresentante Dott. Ing. Lorenzo Orsenigo, giusta poteri allo stesso conferiti con Verbale di Consiglio di Amministrazione del 18/04/2019 (di seguito, per brevità, anche solo "**Appaltatore**");

PREMESSO CHE

- a) con atto del Prot. n°IA.2022.0004574 del 26/01/2022, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti e l'Appaltatore hanno sottoscritto una Convenzione in Accordo Quadro per l'affidamento delle attività di servizi di verifiche progetti LOTTO N. 13 - CIG 86580110B4;
- b) è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente Contratto Applicativo nell'ambito della Convenzione in Accordo Quadro di cui al punto precedente;
- c) in data 13/06/2022 il responsabile Unico Del Procedimento Ing. Massimo Ruotolo, per conto dell'Amministrazione Contraente: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO invia una Richiesta d'offerta all'Appaltatore, per il servizio di verifica del progetto articolato nei tre livelli previsti dalla norma

(PFTE, PD e PE), ai fini della validazione, dell'iniziativa identificata con ID3357178: "Intervento di manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento della sicurezza sismica ed al miglioramento dell'efficientamento energetico dell'edificio di proprietà ALER Bergamo Lecco Sondrio sito in comune di Dalmine (BG) via Papa Giovanni XXIII n. 7, nell'ambito del Fondo Complementare al PNRR - programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" di cui alla D.G.R.XI/5355 del 11/10/2021

- d) in data 24/06/2022 l'Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte da ALER BERGAMO LECCO SONDRIO,
- e) in data 10/06/2022 il DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione contraente ha firmato la Determina a Contrarre n. 283 per la sottoscrizione del presente contratto Applicativo,
- Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse e documenti contrattuali

- 1) Il presente Contratto APPLICATIVO disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale della Convenzione in Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.
- 2) Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.
- 3) Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 4, ancorché non allegati.

Articolo 2 – Definizioni

- 1) Si rimanda alle definizioni del art.2 del Contratto principale.
- 2) Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito: **Codice Identificativo di Gara (CIG)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto è **Z61370B17B**;
 - a) **Codice Unico di Progetto (CUP)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 e ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n° 3, in relazione ai Servizi di cui al presente Contratto **B59J21025890006**;

Articolo 3 – Oggetto

- 1) ALER affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all'art. 5. del Contratto, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, l'Appalto per l'esecuzione di servizi verifica del progetto dell'iniziativa in epigrafe, articolato nei tre livelli previsti dalla norma (progetto di

fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo), ai fini della validazione, secondo le prescrizioni contenute nel Contratto, nella Richiesta d'offerta 17500/2022 e relativi allegati, in conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.

2) L'Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni dei seguenti servizi, secondo quanto specificato nella richiesta d'offerta, e segnatamente:

- VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
- VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO, DA PORRE A BASE DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI
- VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO, REDATTO DALL'AGGIUDICATARIO

tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato amministrativo / prestazionale, e negli atti di gara.

Articolo 4 – Documenti contrattuali

1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Servizi i documenti di cui all'art. 1 della Convenzione in Accordo Quadro anche se non materialmente allegati al presente Contratto oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

Articolo 5 – Corrispettivi

- 1) Il Corrispettivo complessivo dell'Appalto è pari a **Euro 32.161,85** (trentaduemilacentosessantuno/85), oltre ai contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all'I.V.A. nelle misure di legge.
- 2) Il Corrispettivo è determinato dal Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto Specifico sulla base delle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico base gara ed eventuali nuovi prezzi a cui verranno applicati lo sconto offerto in gara.
- 3) Il Corrispettivo al comma 1) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.
- 4) ALER e l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, ove necessario, a redigere un "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
- 5) L'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La

predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

Articolo 6 – Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione

- 1) Ferma restando, da parte di ALER la verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il Corrispettivo sarà corrisposto da ALER con le seguenti modalità:

FASI DI LIQUIDAZIONE		
1° acconto	2° acconto	3° acconto (saldo)
all'ultimazione dell'attività di verifica del PFTE, con redazione di verbale conclusivo	all'ultimazione dell'attività di verifica del PD da porre a base di appalto integrato, con redazione di verbale conclusivo	all'ultimazione dell'attività di verifica del PE redatto dall'aggiudicatario, con redazione di verbale conclusivo
18%	41%	41%
5.789,13 €	13.186,36 €	13.186,36 €

- 2) L'Appaltatore, svolte le attività preparerà per il Direttore dell'esecuzione e RUP, un resoconto dei servizi svolti, il RUP - ove nulla osti - provvederà ad approvare la relazione e ad emettere il relativo certificato di pagamento del corrispettivo determinato nel relativo contratto. Dopo aver effettuato le verifiche di cui al comma 4 che segue. Detto certificato è inviato all'Appaltatore per l'emissione della fattura.
- 3) I pagamenti per l'esecuzione dei Servizi a favore dell'Appaltatore e (in caso di pagamento diretto ex art-105 comma 13 del Codice) dei subcontraenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di ALER delle fatture. L'ammontare della fattura dell'Appaltatore dovrà riportare l'importo del certificato di pagamento.
- 4) Ai sensi di quanto disposto dall'art 30 commi 5 e 6 del Codice, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte della Amministrazione Contraente, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e inviata all'indirizzo PEC: tecnico@pec.alerbg.it
- Fuori dai casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.
 - A tal riguardo, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.
 - Qualora l'Amministrazione Contraente, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all'Appaltatore, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione

Contraente.

- 5) Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo di ALER, a norma di quanto disciplinato dall'art. 30 comma 5 del Codice, l'Amministrazione Contraente tratterà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente applicherà quanto previsto all'art. 30 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.
- 6) Alla comunicazione dell'ultimazione dei Servizi da parte dell'Appaltatore, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla redazione, sulla base di quanto sposto nella relazione consegnata dall'Appaltatore, del Certificato di Ultimazione Servizi. I Reclami dell'Appaltatore sul Conto finale e la relazione del RUP sul conto finale sono disciplinati, rispettivamente, dall'art. 201 e dall'art. 202 del Regolamento.
- 7) Ai sensi dell'art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" l'Amministrazione Contraente ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della U.O.G. di BERGAMO è Y4BPW68. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza di Equitalia di cui all'art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.
- 8) L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore consegna all'Amministrazione Contraente il documento di cui al precedente punto 4.1. lett c) indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto. La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
- 9) L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

- 10) In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 19 del presente Contratto. L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all'Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) dell'art. 1676 c.c., (b) dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) dal Regolamento, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell'Appaltatore, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con l'Amministrazione Contraente.
- 11) Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., si riporta:
- Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui all'art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: **Z61370B17B**;
 - Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: **B59J21025890006**;

Articolo 7 – Obblighi dell'Appaltatore

- 1) L'Appaltatore, nel corso del Contratto Applicativo, oltre agli impegni sottoscritti al art.8) della Convenzione in Accordo Quadro, si impegna inoltre a:
- redigere l'attività di verifica conforme ai principi ed ai dettati normativi del D.Lgs. 50/2016, del D.P.R. 207/2010, del D.Lgs. 81/2008, del PNRR nonché delle norme tutte di settore contenute nelle fonti normative e regolamentari che disciplinano la materia;
 - garantire diligenza e la massima disponibilità ad operare;
 - tenuto conto delle tempistiche molto ristrette del PNRR, lavorare in stretta sinergia con il progettista incaricato ed il RUP, al fine di poter concludere, in ogni fase, l'attività di verifica entro e non oltre i tempi previsti dal cronoprogramma;
 - assicurare il perseguimento del principio del DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)

n. 852/2020, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la sospensione o revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi.

- 2) ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 della regione Lombardia:

A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, dall'articolo 17 della legge 55/1990 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

Articolo 8 – Referenti dell'Appaltatore

- 1) Le Parti danno atto che:

il Responsabile del Procedimento è:

ING. MASSIMO RUOTOLO

c/o ALER BERGAMO LECCO SONDRIO – AREA TECNICA

tel. 035/259595 – email OMISSIS – pec tecnico@pec.alerbg.it

il Referente dell'Appaltatore è:

ING. LORENZO ORSENIGO

c/o ICMQ S.p.A.

tel. 02.7015081 – email icmq@icmq.org – pec icmq.isp@pec.icmq.it

Articolo 9 – Termine di ultimazione dei servizi - Penali

- 1) La durata del presente Contratto Applicativo, fatti salvi imprevisti, è fissata in complessivi 59 giorni così articolata per fasi:
- 3) FASE 1: complessivi 14 giorni naturali consecutivi per il servizio di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, decorrenti dalla data di cui all'ordine di servizio del RUP coincidente con la data di consegna formale del PFTE da parte del progettista;
- 4) FASE 2: complessivi 21 giorni naturali consecutivi per il servizio di verifica del Progetto Definitivo da porre a base dell'appalto integrato, decorrenti dalla data di consegna formale del PD da parte del progettista;
- 5) FASE 3: complessivi 24 giorni naturali consecutivi per il servizio di verifica del Progetto Esecutivo, decorrenti dalla data di consegna formale del PE da parte dell'aggiudicatario; come meglio disciplinati nel cronoprogramma allegato alla Richiesta d'Offerta.

Le tempistiche indicate nel cronoprogramma per le attività di verifica non comprendono i tempi necessari ai progettisti per la risoluzione di eventuali non conformità.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, tramite i progettisti incaricati, di effettuare consegne formali intermedie, da assoggettare anticipatamente alle attività di verifica.

Sono fatte salve le maggiori tempistiche di cui al cronoprogramma che dovessero rendersi necessarie per eventuali richieste di integrazione o modifica avanzate dai Soggetti a vario titolo coinvolti (Ersaf, Arpa, ATS, ASST, Aria ecc...), i riscontri alle quali dovranno pervenire entro e non oltre 15gg naturali e consecutivi decorrenti dalla trasmissione/condivisione della richiesta di integrazioni/modifiche.

- 2) Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all'Affidatario comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille del Corrispettivo di cui all'art. 5 per ogni ulteriore giorno di ritardo maturato dopo la scadenza di un periodo di tolleranza, o "franchigia", di sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine di adempimento cui al medesimo. L'importo delle penali eventualmente maturate sarà da ALER trattenuto all'atto dell'autorizzazione, da parte del RUP, al pagamento della fattura. L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% del Corrispettivo di cui all'articolo 5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la risarcibilità del maggior danno.

- 3) In nessun caso, l'Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all'eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione del servizio stesso.

Articolo 10 – Controllo e Verifica di regolare esecuzione dei Servizi

- 1) Il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione, vigileranno che l'esecuzione dei Servizi avvenga in conformità alle condizioni contrattuali tutte.
- 2) I Servizi saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione in Accordo Quadro.

Articolo 11 - MOG, CODICE ETICO ED OBBLIGHI EX ART. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 87 del 13 settembre 2019 e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

ALER ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale www.aler-bg-lc-so.it, sezione "Amministrazione trasparente".

Nel prendere atto di tale circostanza l'Appaltatore si obbliga sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

L'Appaltatore con sottoscrizione del presente contratto accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Ai sensi dell'art. 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento dell'incarico è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

Ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), l'Appaltatore incaricato assume la veste di Responsabile del trattamento con riferimento ai dati personali di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico affidato col presente contratto.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. A tal fine si specifica che la durata del trattamento dei dati coincide con la durata del presente contratto.

Al termine dell'incarico di cui al presente contratto si impegna a restituire, in formato riusabile, al Titolare del trattamento tutti i dati personali di cui sia venuto in possesso con contestuale cancellazione delle copie esistenti dai propri archivi, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati personali avverrà con esclusivo riguardo alle finalità per cui è conferito incarico ai sensi del presente contratto.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguarderanno le materie inerenti al servizio che con il presente contratto viene affidato all'Appaltatore.

Le categorie di interessati sono individuate nelle persone fisiche e/o giuridiche identificate od identificabili per le quali l'Appaltatore sia venuto in possesso dei dati personali in occasione della esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto.

È stabilito il divieto di trasferire i dati personali verso paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.3.a GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'Appaltatore incaricato si assume ogni onere e responsabilità connessi alla suddetta investitura e garantisce quanto segue:

- ai sensi dell'art. 32 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
- verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al Capo III del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
- assistenza al Titolare del trattamento all'osservanza degli obblighi di cui al Capo IV, sezione 2 e 3 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
- le persone eventualmente autorizzate al trattamento dei dati si impegnano formalmente alla riservatezza ovvero hanno un obbligo legale di riservatezza;
- di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi delegato.

Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile ivi nominato a ricorrere ad altri responsabili (subfornitori) onde consentirgli di poter svolgere in modo efficiente ed autonomo le attività richieste dal contratto, dandone preventiva comunicazione allo stesso e fatta salva possibilità di opposizione. È a tal uopo prescritta l'osservanza dell'art. 28, comma 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni sopra indicate.

Ai sensi del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.
- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.
- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.
- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

- Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è Sistema Susio srl, che ha individuato quale referente per Aler Bergamo-Lecco-Sondrio il dott. Giuseppe Bottasini, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: info@pec.sistemasusio.it
- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).
- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it
- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: <http://www.aler-bg-lecco.it/privacy>

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bergamo, 07 luglio 2022

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
Il Direttore Generale
Diomira Caterina Ida Cretti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

ICMQ S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Lorenzo Orsenigo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Costituiscono allegati alla presente convenzione si da costituirne parte integrante:

- Allegato "A" (Richiesta d'Ordine e relativi allegati);
- Allegato "B" (Accettazione Ordine)

Il sottoscritto Ing. Lorenzo Orsenigo, quale procuratore legale rappresentante di ICMQ S.p.A, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Premesse e documenti contrattuali), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 5 (Corrispettivi), Articolo 6 (Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione), Articolo 7 (Obblighi dell'Appaltatore), Articolo 9 (Termine di ultimazione dei servizi - Penali).

ICMQ S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Lorenzo Orsenigo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate*